



COMUNICATO UFFICIALE N. 1337 DEL 26 FEBBRAIO 2019 CORTE SPORTIVA D'APPELLO N. 15

Ricorso della società Mood Project Reggio Calabria avverso il provvedimento del G.S.N. del 13 febbraio 2019 (C.U. n. 1276) di squalifica per due gare dell'atleta Vittorio Nobile (art. 35, 1 c) R.G.), in occasione della gara n. 2494 del campionato di serie B Maschile, girone D, disputata il 9 febbraio 2019 tra la Farmitalia Catania e la Mood Project Reggio Calabria.

La Corte Sportiva d'Appello

Presidente: Romagnoli
Componenti: D'Andria, Fagnoli
Relatore: D'Andria

Visto il provvedimento del 13 febbraio 2019, contenuto nel C.U. n. 1276, con il quale il G.S.N. squalificava per due gare l'atleta Vittorio Nobile *"per comportamento non regolamentare espresso in modo plateale e violento per avere lanciato volontariamente la palla verso il tavolo degli UDC, che rimbalzava prima sul tavolo e poi colpiva al volto l'osservatore arbitri Sig. Barillari il quale non riportava danni fisici salvo una lieve abrasione che non necessitava di intervento medico"*(art. 35,1 c) R.G.);

letto il ricorso presentato dalla società Mood Project Reggio Calabria, con cui veniva chiesto alla Corte Sportiva d'Appello l'annullamento del provvedimento impugnato perché il fatto, seppure ammesso sul piano oggettivo così come descritto nel rapporto arbitrale, non costituirebbe illecito disciplinare per il difetto della volontà di offendere, e, in via subordinata, la riduzione della squalifica ad una giornata, con applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto, tenendo altresì conto della mancanza di precedenti disciplinari;

letto il rapporto arbitrale dal quale risulta che l'osservatore degli arbitri riferiva a questi ultimi che a fine gara, mentre le due squadre si salutavano dentro il campo di gioco, il giocatore n. 20 della squadra B, Vittorio Nobile, lanciava volontariamente la palla verso il tavolo degli UDC. La palla, lanciata con parabola alta, prima rimbalzava sul tavolo degli UDC e poi colpiva al volto l'osservatore degli arbitri, Sig. Barillari, il quale, come dallo stesso dichiarato, riportava un momentaneo lieve arrossamento da abrasione sulla tempia destra;

letta altresì la comunicazione trasmessa al CIA dall'osservatore Barillari;

ritenuto che il comportamento del giocatore che a fine gara lanciava volontariamente il pallone verso il tavolo degli UDC va qualificato come comportamento non regolamentare espresso in modo plateale, senza che a tal fine abbia alcun rilievo il difetto della volontà di colpire chi si trovi nei pressi del tavolo stesso;

Segue C.U. n. 1337 del 26 febbraio 2019 C.S.A. n. 15

ritenuto, pertanto, che, sulla base delle risultanze del rapporto arbitrale e dello stesso reclamo - nel quale il ricorrente, seppure negando l'intenzione di colpire, ammette il lancio del pallone verso il tavolo degli UDC - la fattispecie in esame è stata correttamente ricondotta all'art. 35, 1 c) R.G. (comportamenti non regolamentari espressi platealmente) e che, tenuto conto della mancanza di precedenti disciplinari, appare adeguata al fatto commesso la sanzione, contenuta nel minimo edittole, della squalifica per una gara;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso, riduce ad una le giornate di squalifica per l'atleta Vittorio Nobile della società Mood Project Reggio Calabria (art. 35, 1 c) R.G.) e dispone addebitarsi il 50% del relativo contributo.

F.to Silvia D'Andria
RELATORE

F.to Federico Romagnoli
PRESIDENTE

Roma, 26 febbraio 2019

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE